

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

5.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570) .....	3
Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati mi- nisteriali (2539);		Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 8, 10, 11 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23
Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'arti- colo 96 della Costituzione (2540);		Cardetti Giorgio .....	17, 19
Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedi- menti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546);		Ferrara Giovanni .....	15, 16, 17
Fini ed altri: Competenza della magistra- tura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e		Mellini Mauro .....	3, 12, 13, 14
		Russo Franco .....	19, 20
		Segni Mariotto, <i>Relatore</i> .....	4, 10, 11, 13, 15
		Sterpa Egidio .....	8, 9, 10, 14
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .....	22
		Zolla Michele .....	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,40.**

GIOVANNI GEI, *Segretario f. f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Discussione delle proposte di legge Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali (2539); Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (2540); Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546); Fini ed altri: Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Violante, Rodotà, Tortorella, Ferrara, Trabacchi e Strumendo: « Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali »; Gargani, Andò, Del Pennino, Facchiano e Biondi: « Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione »; Battistuzzi, Altissimo e Serrentino: « Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione »; Fini, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Almirante, Maceratini, Trantino e Mitolo: « Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni ».

Debbo, inoltre, comunicare ai colleghi che solo dopo la fissazione dell'ordine del

giorno odierno, l'onorevole Mellini mi ha fatto pervenire uno schema relativo ad una proposta di legge che il gruppo federalista europeo presenterà sulla materia in discussione. Faccio presente all'onorevole Mellini che non possiamo prendere in considerazione tale proposta di legge perché la Presidenza della Camera non l'ha ancora assegnata alla nostra Commissione.

Il gruppo federalista europeo ha chiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata, per questa seduta, anche mediante ripresa con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

MAURO MELLINI. Desidero fare rilevare, pur non avendo intenzione di passare alla storia come uno dei presentatori dei progetti di legge dai quali uscirà il testo della disciplina in materia di procedimenti per i reati ministeriali, che recentemente la Presidente della Camera, in una seduta in cui si è affermato il principio che i regolamenti contano fino a che non sopravvengano motivi per i quali se ne possa fare a meno, ha fatto presente che era pervenuto un solo progetto di legge relativamente alla materia in questione e che, pertanto, tutti quelli presentati successivamente sarebbero stati trattati congiuntamente.

Dico queste cose affinché non appaia arbitrario il nostro tentativo di disciplinare una materia tanto delicata.

PRESIDENTE. Sono costretto a ribadire, seppure con rammarico, che non essendo stato trasmesso ufficialmente il testo del gruppo federalista europeo non possiamo aggiungerlo all'ordine del giorno odierno. Prego, comunque, gli uf-

fici di fotocopiare tale testo (che l'onorevole Mellini ci ha fatto pervenire in forma dattiloscritta) e di distribuirlo in modo che i colleghi possano considerarlo come materiale conoscitivo, salvo ad integrare la discussione quando avremo l'assegnazione definitiva.

Ricordo ai colleghi che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che si provveda in tempi brevi alla definizione legislativa di una disciplina intermedia dei procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Pertanto, la nostra Commissione si riunisce, sia pure in periodo di crisi governativa. Desidero ricordare ai colleghi che in realtà non esiste un « tempo intermedio », posto che ci troviamo in presenza di un procedimento di revisione costituzionale che si è arrestato in Assemblea sempre per effetto di una decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

I colleghi certamente ricorderanno che, per quanto riguarda il procedimento di revisione costituzionale, non dovrebbe ritenersi efficace l'effetto sospensivo dell'attività legislativa durante una crisi di Governo, dal momento che l'argomento non riguarda questioni di indirizzo politico.

Ciò nonostante — e questo mi sembra ingiustificabile — la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ritenuto di riattivare la discussione che era stata sospesa in Assemblea dopo l'approvazione di un emendamento presentato dall'onorevole Ferrara. Nel frattempo, si è ritenuto di dovere discutere su una disciplina intermedia, relativamente ai reati ministeriali. Si tratta di una scelta che potrebbe essere discussa, poiché esistono fonti regolamentari alle quali fare ricorso per quanto concerne i procedimenti di accusa nei confronti dei ministri.

Le proposte di legge oggi al nostro esame erano state assegnate in sede legislativa alla nostra Commissione, con il semplice parere di altre Commissioni; successivamente, il Presidente della Camera, su richiesta della II Commissione

permanente, ha attribuito al parere di tale Commissione carattere vincolante. Pertanto, in questa sede potremo procedere soltanto tenendo conto di tale parere vincolante.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Vorrei sapere se la Commissione giustizia ha formulato il proprio parere.

PRESIDENTE. No. La Commissione giustizia ha lungamente discusso in sede consultiva — come risulta dal *Bollettino* del 13 aprile — se sollevare un conflitto di competenza o richiedere al Presidente della Camera, che al parere della Commissione stessa fossero attribuiti gli effetti di cui al comma 3-bis dell'articolo 93 del regolamento. Al termine di tale discussione, si è manifestata la tendenza a chiedere il rafforzamento del parere: il Presidente della Camera ha immediatamente acceduto a tale richiesta. Da questa decisione deriva lo slittamento dei nostri lavori, dal momento che dobbiamo trasmettere alla Commissione giustizia un testo-base o un testo unificato sul quale la medesima possa esprimere il proprio parere.

Poiché i colleghi della Commissione giustizia non potranno riunirsi prima della prossima settimana, oggi non possiamo far altro che procedere alla scelta di un testo-base.

L'onorevole Segni ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Le quattro proposte di legge in discussione, presentate da deputati appartenenti a gruppi di diversa matrice politica, poggiano su una base comune e manifestano nel dettaglio alcune sensibili differenze l'una dall'altra.

Desidero, innanzitutto, fare presente alla Commissione come, nell'accingerci ad esaminare tali proposte di legge, abbiamo il dovere di valutarne la costitu-

zionalità. Trattiamo, infatti, di una materia di rilevanza costituzionale in cui vengono definiti compiti attinenti a norme di preciso valore costituzionale. La prima nostra preoccupazione, pertanto, non può essere che quella di stabilire un regime la cui transitorietà non sfugga a tale precisa esigenza.

Il dato comune alle quattro proposte di legge in discussione è l'intendimento di affidare all'autorità giudiziaria ordinaria lo svolgimento di indagini istruttorie in materia di reati ministeriali, giacché da questi progetti di legge esulano le ipotesi di reati commessi dal Presidente della Repubblica nell'esercizio dei suoi poteri.

Tranne questo dato comune, i meccanismi con i quali effettuare il conferimento dei poteri istruttori, nonché le modalità ed i limiti di esercizio dei poteri medesimi sono diversi, perché in alcune proposte di legge la delega per il conferimento dei poteri istruttori al magistrato ordinario è automatica, nel senso che discende direttamente dalla legge stessa, mentre in altre il meccanismo si svolge attraverso la trasmissione della comunicazione giudiziaria al Presidente della Camera, che a sua volta la invia alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la quale — secondo alcuni schemi legislativi proposti — invia gli atti direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria (in genere, secondo alcune norme proposte, al procuratore della Repubblica competente per territorio), che ha il compito di stilare una relazione e di trasmetterla poi al Parlamento.

Tale meccanismo è contemplato, in parte, nella proposta di legge Violante ed altri n. 2539, che risulta in qualche modo simile — per quanto riguarda il conferimento diretto di poteri istruttori all'autorità giudiziaria — alla proposta di legge Fini ed altri n. 2570.

È diverso, invece, il meccanismo contemplato nella proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546, che non prevede un'attribuzione automatica di poteri istruttori all'autorità giudiziaria ordinaria per il tramite della Commissione parla-

mentare per i procedimenti di accusa (che ha, in sostanza, nelle due proposte di legge cui ho in precedenza accennato, la funzione di semplice « passacarte »).

Nella proposta di legge n. 2546, il potere istruttorio dell'autorità giudiziaria ordinaria viene, di volta in volta, esplicitamente attribuito ad essa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Esso viene attribuito in base a compiti, direttive e limiti precisi, secondo un'impostazione disposta dalla Commissione stessa.

Se si volesse in qualche modo assimilare tale ipotesi ad una figura giuridica diversa — quantunque non parificabile — si potrebbe fare riferimento alla rogatoria (non dimenticando, però, che le due ipotesi non coincidono perfettamente).

Anche nel meccanismo di quest'ultima proposta di legge, tuttavia, il completamento dell'attività istruttoria del magistrato ordinario avviene con la stesura di una relazione, che viene poi inviata alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Quest'ultima, non può che trasmetterla al Parlamento per la decisione finale.

Un altro meccanismo è quello contemplato nella proposta di legge Gargani ed altri n. 2540, la quale appare più ampia e dotata di un maggior numero di dettagli, che la differenziano sostanzialmente dalle altre tre.

Il conferimento dell'attività istruttoria alla magistratura ordinaria avviene direttamente, come nelle prime due proposte di legge da me citate. Tuttavia, il giudice ordinario competente non è più il procuratore della Repubblica, ma è un collegio, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio e composto da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra i giudici dei tribunali del distretto aventi almeno otto anni di anzianità nella funzione. Tale collegio viene rinnovato ogni due anni.

L'elemento più importante che contraddistingue la proposta di legge n. 2540 è rappresentato dal fatto che, nello schema proposto, l'autorità giudiziaria —

che, in tal caso, si identifica nel collegio di cui all'articolo 4 — ha un potere di archiviazione, con decreto non impugnabile, nel caso in cui ritenga manifestamente infondata la notizia del fatto. In caso diverso, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Di fronte a tali schemi ed a tali proposte di legge, l'interrogativo più serio cui dobbiamo dare risposta è quello della loro costituzionalità.

È mia opinione che tanto l'attribuzione in via diretta di poteri istruttori all'autorità giudiziaria ordinaria quanto l'attribuzione ad essa di un potere di archiviazione siano in contrasto con il disposto di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione e con la successiva legislazione costituzionale, perché sono al di fuori del nostro sistema.

Il discorso vale — in via particolarmente rilevante ed evidente, a mio giudizio — per quanto concerne l'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria di un potere di archiviazione, cioè di non esercizio dell'azione penale e di chiusura del caso.

Il principio costituzionale che attribuisce al Parlamento il potere di mettere in stato di accusa i ministri è — secondo la mia interpretazione — tale da riservare al Parlamento la decisione di procedere o meno nell'azione penale. Dunque, tale principio, attribuisce in via esclusiva al Parlamento il potere di mettere in stato di accusa i ministri di fronte alla Corte costituzionale, o al giudice successivo (se vi sarà stata una decisione diversa della Corte costituzionale).

Invece, il sistema proposto attraverso il progetto di legge n. 2540 appare per lo meno strano, caratterizzato com'è dalla attribuzione di un potere costituzionale tanto rilevante a due organi tanto diversi come il Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria.

Sotto questo aspetto, il relatore è convinto dell'impossibilità di accogliere una

ipotesi del genere per un chiaro contrasto con il sistema costituzionale.

Il secondo quesito cui siamo chiamati a rispondere è se sia attribuibile all'autorità giudiziaria il potere di espletamento di un'attività istruttoria diretta, senza che intervenga una nuova legge costituzionale (in tal caso, problemi del genere non si porrebbero il giorno in cui approvassimo la nuova normativa in materia). Do una risposta negativa anche a questo quesito. Infatti, l'articolo 96 della Costituzione prevede l'esercizio dell'attività istruttoria da parte dell'organo identificato nella Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, la quale — non dimentichiamolo — tale è stata voluta dal costituente per una serie di ragioni (che potranno essere condivisibili o meno) e potrà eventualmente essere modificata con legge costituzionale, come sembra essere intenzionato il Parlamento.

Personalmente, sono favorevole ad una regolamentazione diversa, anche parzialmente, ma sempre nell'ambito della disciplina costituzionale attualmente in vigore, che non può essere ritoccata con legge ordinaria. A mio avviso emerge chiaramente, dall'interpretazione dell'articolo 96, in coordinamento con altre norme, una riserva esclusiva di indagine e di potere istruttorio all'organo parlamentare.

Si potrebbe discutere tutt'al più — e sotto questo aspetto appare più incerta la situazione — del fatto che il potere istruttorio sia conferito all'autorità giudiziaria espressamente e con i limiti derivanti da un indirizzo preciso dell'organo parlamentare, così come stabilito nella proposta di legge Battistuzzi ed altri, che mi pare istituisca una forma di rogatoria obbligatoria e non dia alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa il potere di esercitare un'attività istruttoria o di delegarla in tutto o in parte, secondo una rogatoria impropria, all'autorità giudiziaria, imponendo quasi un obbligo alla detta Commissione di trasferire ad altri questo potere. Ciò significa che, essendovi una precisa ri-

chiesta dell'organo parlamentare, l'attività istruttoria si svolgerebbe secondo le direttive, con i limiti, sugli oggetti e verso gli obiettivi indicati dall'organo parlamentare stesso, ma dovrebbe essere svolta comunque dall'autorità giudiziaria. Anche questa ipotesi suscita una serie di dubbi, sia pure temperati da una forma di trasmissione indiretta dei poteri di carattere costituzionale.

Per quanto riguarda il merito, accenno solo ad alcuni aspetti di rilievo, in quanto ritengo pregiudiziale una decisione sulla costituzionalità delle norme; qualora la Commissione le ritenesse incostituzionali, ci si dovrebbe indirizzare verso meccanismi diversi. Per esempio, alcune delle proposte di legge non prevedono la deroga all'articolo 68 della Costituzione, relativo all'autorizzazione a procedere. Ciò potrebbe determinare delicati problemi relativi all'attività parlamentare. Infatti, non essendo automatica l'esclusione dell'autorizzazione a procedere, il Parlamento potrebbe essere costretto a chiederla separatamente, con un intralcio di meccanismi facilmente evidenziabile.

Inoltre, nessuna delle proposte di legge contiene norme relative a possibili procedimenti cautelativi o coercitivi, anche se ciò potrebbe spiegarsi con il carattere transitorio della disciplina.

Infine, i provvedimenti in discussione trattano soltanto dei reati ministeriali e non anche di quelli presidenziali.

Ritengo che tutte le questioni concernenti il merito — cui ho accennato brevemente — dovranno essere discusse dopo avere deciso sulla costituzionalità o meno delle norme in oggetto.

A questo punto, mi sento in dovere di formulare una proposta, dopo aver espresso un parere negativo abbastanza deciso sui provvedimenti. L'indirizzo che potrebbe emergere per un regime transitorio sarebbe quello di attribuire, con una legge a termine (fino all'entrata in vigore della nuova normativa, o fino alla scadenza della legge stessa), poteri istruttori alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in modo che essa

possa continuare la sua attività (precluso, beninteso, il potere di archiviazione, che è stato cancellato dall'esito referendario). Tale ipotesi non contrasterebbe con il sistema costituzionale e permetterebbe di affrontare meno traumaticamente la fase transitoria.

Mi rendo conto che può essere avanzata l'obiezione che vi sia, in tal modo, una forzatura dell'indirizzo referendario. Per altro, debbo dire che la Corte costituzionale, nella sentenza di ammissibilità del *referendum*, accenna all'eventualità che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa continui ad esercitare i propri poteri in una fase transitoria, avanzando addirittura l'ipotesi abbastanza opinabile — con tutto il rispetto per la Corte stessa — che essi possano essere attribuibili con norma regolamentare. Il contrasto o la temuta violazione dell'indirizzo referendario vengono meno se consideriamo il carattere transitorio della normativa. Se si tratta di una legge a termine, la quale, considerata la difficoltà di trovare meccanismi compatibili con i principi costituzionali, non fa altro che prorogare per il tempo strettamente necessario una disciplina che — in attesa di altre — è tuttavia conforme al dettato costituzionale, non vedo perché l'indirizzo referendario dovrebbe essere in qualche modo disatteso.

È chiaro che lo sarebbe se questa fosse una legge non a termine e se essa, per lungaggini parlamentari volontarie o meno, finisse con il trasformarsi in una soluzione definitiva, com'è accaduto in altri campi, ma come non credo possa accadere in questo.

Avrei perplessità a riproporre una disciplina del genere per la seconda volta, dopo che si fosse stabilito un termine congruo e il Parlamento non fosse ugualmente riuscito a varare la nuova legge. Ma nell'ambito di una normativa che appare necessariamente destinata solo a colmare un vuoto legislativo, la soluzione è certamente la più aderente al sistema costituzionale; sono, tuttavia, disposto ad esaminare tutte le altre soluzioni che venissero prospettate, nonché la proposta di

legge Mellini ed altri che ancora non ho visto, oltre ad esaminare il parere della Commissione giustizia.

Su un punto, però, non posso fare a meno di esprimere un parere estremamente netto, e di assumermi tutte le mie responsabilità, ponendo la Commissione di fronte alla proprie: cioè sul fatto che non possiamo assolutamente, per indirizzi di nessun genere, varare una disciplina che non risulti in armonia con il dettato costituzionale; questa deve essere la nostra prima preoccupazione.

Per quanto riguarda il testo-base per l'esame degli articoli, propongo di discutere la seguente bozza di articolo unico, da me elaborata, che rappresenta una possibile disciplina transitoria in materia e che dovrà eventualmente essere completata con l'indicazione precisa del termine di vigenza:

« 1. La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, al fine di presentare la relazione al Parlamento in seduta comune, procede alle indagini necessarie con i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

2. Qualora la Commissione ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone al Parlamento in seduta comune l'archiviazione del procedimento.

3. Nei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri non sono richieste le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.

4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e si applica fino al .....

**PRESIDENTE.** Se la Commissione aderirà a tale testo, predisposto dal relatore, lo invieremo alla Commissione giustizia per il necessario parere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**EGIDIO STERPA.** Signor presidente, sono assolutamente d'accordo con il rela-

tore circa il fatto che ci troviamo di fronte ad una questione estremamente complessa e delicata, cosicché, comunque ci muoviamo, incappiamo o nel dettato costituzionale, che va rispettato, o nel risultato referendario, che non possiamo ignorare.

Gli articoli 90 e 96 della Costituzione stabiliscono con grande rigore che il Presidente della Repubblica (articolo 90) e il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri (articolo 96) sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. È superfluo ricordare che, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, si tratta solo di attentato alla Costituzione e di alto tradimento. Questo è un dato, un dettato molto preciso e netto, che non possiamo ignorare.

A questo punto, desidero aprire una parentesi; poiché siamo in sede legislativa, è bene che queste dichiarazioni rimangano agli atti. Come presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, ho sempre agito tenendo conto di questi limiti ben precisi, ed ho sempre insistito - qualche collega qui presente che fa parte di quella Commissione lo sa bene - sul fatto che la stessa Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non rintracciando elementi di manifesta infondatezza, avesse comunque il dovere di riferire al Parlamento, perché spetta al esclusivamente Parlamento in seduta comune la messa in stato di accusa.

Tra l'altro, su tale questione si è fatta una gran confusione, sulla stampa e nell'opinione pubblica, perché alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa qualcuno addirittura ha addebitato, nelle conclusioni tratte per il procedimento relativo al comportamento degli ex ministri Nicolazzi, Darida e Vittorino Colombo, un atteggiamento « pilatesco », mentre in realtà quella Commissione ha agito con grande rigore ed equilibrio, rispettando il dettato costituzionale.

Ora, se così stanno le cose, non c'è dubbio che tutte le proposte di legge al nostro esame sono palesemente incostitu-



zionali. Infatti, quando si va ad inserire tra i due poteri chiamati a giudicare i ministri o il Presidente della Repubblica — e cioè tra il Parlamento e, come collegio giudicante, la Corte costituzionale — un terzo potere, che è la magistratura, attualmente escluso da tali procedimenti, si incappa nelle norme costituzionali e si entra nella sfera dell'incostituzionalità.

Io non sono un giurista, anche se in anni lontani ho letto all'università qualche libro di diritto: so leggere e scrivere e so avvicinarmi ai problemi con umiltà, ma quando ho delle convinzioni, le sostengo con grande fermezza. Sono convinto, in sostanza, che — desidero ripeterlo ancora — comunque ci muoviamo su questo terreno, rischiamo di incappare nelle norme costituzionali.

Vi farò grazia di un esame delle proposte di legge, che è stato già fatto puntualmente e con grande precisione dal relatore, onorevole Segni; desidero soffermarmi soltanto sulla proposta di legge presentata dal gruppo liberale, che forse è quella che tenta di « aggirare » nel modo migliore il problema della costituzionalità. Infatti, essa non fa obbligo alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa di assegnare l'istruttoria o la raccolta delle prove alla magistratura, ma le dà solo la facoltà di un ricorso — come una sorta di rogatoria — ad un organo tecnico...

MICHELE ZOLLA. Un organo ausiliario.

EGIDIO STERPA. Ma anche qui si rischia di incappare nell'incostituzionalità. Quali sono le soluzioni possibili? In effetti, ci troviamo in presenza di un grave vuoto legislativo per due ordini di motivi: il primo è legato alla inammissibilità di un vuoto proprio su una materia come quella che dovrebbe disciplinare i reati ministeriali e quelli del Presidente della Repubblica; il secondo discende dal fatto che sono giacenti presso la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa diversi procedimenti.

Tale Commissione, in questi primi mesi di vita della presente legislatura, ha lavorato molto e con grande rigore, ma non ha potuto smaltire tutti i procedimenti che ad essa erano stati assegnati. Attualmente, sono pendenti circa 20 procedimenti, alcuni dei quali (palesamente infondati e pur tuttavia in esame) la Commissione medesima non è in grado — allo stato delle cose — di esaminare. I colleghi sanno certamente che, dopo la data del 7 aprile, alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa rimane solo un potere referente; in pratica, si potrebbe procedere solo alla nomina del relatore, il quale potrebbe esaminare solo i documenti pervenuti (senza possibilità di raccogliere prove o di effettuare indagini) e riferire, in base all'esame di tali documenti, al Parlamento affinché questo — unico organo competente a mettere sotto accusa i ministri o ad archiviare i procedimenti relativi — assuma le proprie decisioni.

Mi sembra impensabile che il Parlamento possa trasformarsi in sezione istruttoria, per tale periodo; né mi sembra necessario elencare i motivi di detta impraticabilità. Purtroppo, solo questo potrebbe essere l'iter procedurale da seguire dopo l'8 aprile.

A mio avviso, se ci imbarcassimo nell'approvazione di una legge qualsiasi, che in qualche modo e sia pure marginalmente peccasse di incostituzionalità, certamente rischieremmo di avere dei ricorsi davanti alla Corte costituzionale. Non so se il Parlamento potrebbe permettersi questa strada e, soprattutto, se la Commissione affari costituzionali della Camera potrebbe permettersi di correre questo rischio.

Esprimo opinioni personali, non sto parlando in qualità di presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Ritengo che non vi siano altre strade da seguire: proroghiamo, paradossalmente, i poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, così come abbiamo fatto per i passati 120 giorni, o lasciamo le cose come stanno.

Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte ad un'opinione pubblica formata proprio da quegli elettori che si sono espressi nel *referendum* autunnale e che hanno votato, magari erroneamente, credendo di arrivare all'abolizione della Commissione in questione. È vero che abbiamo tentato di spiegare che così non è stato, perché la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha perso alcuni poteri ma è rimasta in vita. Sta di fatto, però, che la convinzione popolare è quella di avere votato per l'abolizione di tale Commissione. D'altronde, non possiamo dimenticare che siamo rappresentanti del popolo e non possiamo non investirci di questo rapporto con i cittadini; perciò, non vi è dubbio che sarà difficile per noi percorrere un *iter* che arrivi semplicemente a prorogare i vecchi poteri per altri 120 o 60 giorni.

Ripeto che la mia è un'opinione personale; ma il fatto è che ci troviamo nella situazione paradossale di non potere rimanere senza una disciplina per i procedimenti relativi ai reati ministeriali. Purtroppo, ci siamo cacciati in questo guaio dal quale, in un modo o nell'altro, dobbiamo uscire prima di arrivare all'approvazione della legge di revisione costituzionale. La proposta che è stata avanzata poco fa dal relatore mutua in qualche misura la pronuncia della Corte costituzionale e fa riferimento all'articolo 82 della Costituzione, che prevede poteri speciali per le Commissioni monocamerali. Nella stessa proposta viene prevista l'assegnazione dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Certamente, si tratta di una strada percorribile; però, anche se non si cade nella sfera dell'incostituzionalità, si rischia di incappare nel risultato referendario. Siamo politici e non possiamo dimenticare il nostro rapporto con l'opinione pubblica. Il *referendum* ha abolito i poteri speciali della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, cioè i poteri propri dell'autorità giudiziaria; con la proposta avanzata dall'onorevole Segni si torna a dare a quella Commissione tali poteri. Ripeto che si tratta di una strada possibile, come è possibile

quella relativa ad una pura e semplice proroga dei poteri detenuti fino al 7 aprile. Vi sono soltanto ostacoli di natura squisitamente politica. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il corpo elettorale si è espresso in un certo modo.

Ho inteso fare queste osservazioni perché la Commissione della quale sono presidente è stata ed è tuttora al centro di molte polemiche; ed io, pur parlando ora come membro di questa Commissione, non posso tuttavia dimenticare di essere ancora il presidente di quella Commissione. È per questo motivo che sento il dovere di dire esattamente, con grande precisione ed obiettività, qual è il mio pensiero. Gli ultimi procedimenti che la Commissione da me presieduta ha potuto esaminare e portare a conclusione verranno all'esame delle Camere nei prossimi mesi. Gli altri non possono essere presi in esame se non con quei poteri referenti che portano ad una pura e semplice relazione alle Camere riunite.

PRESIDENTE. Può chiarire a quali procedimenti intende riferirsi?

EGIDIO STERPA. Quattro sono i procedimenti all'esame del Parlamento, il primo dei quali è quello relativo agli ex ministri Franco Nicolazzi, Clelio Darida e Vittorino Colombo.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Si tratta di un procedimento già concluso.

EGIDIO STERPA. Certamente. I relatori devono preparare le loro rispettive relazioni, avendo la possibilità di esaminare eventuali documenti e di compiere non già atti istruttori bensì atti giuridicamente consentiti. A mio avviso, non si può andare oltre la raccolta di eventuali chiarimenti sui documenti già acquisiti.

Il procedimento relativo agli onorevoli Nicolazzi, Darida e Colombo è già incardinato nel Parlamento. Ho inviato una lettera — di cui ho dato comunicazione alla Commissione parlamentare per i pro-

cedimenti di accusa nel corso dell'ultima seduta che essa ha svolto nella pienezza dei suoi poteri — al Presidente della Camera per comunicarle il risultato della votazione nonché il testo della risoluzione approvata in quella seduta e per notificarle che, entro e non oltre il termine di sessanta giorni, i relatori consegneranno la loro relazione.

Altri due procedimenti, riguardanti altri *ex* ministri, avevano ottenuto una proroga, cosicché era d'obbligo riferire su di essi alle Camere.

Infine, su due procedimenti abbastanza chiari la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha deliberato la trasmissione al Parlamento, pur essendosi i rispettivi relatori pronunciati per l'archiviazione.

Gli altri procedimenti restano lì, e la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, allo stato delle cose, non può che svolgere funzioni di presidio, se possibile.

Questa è la mia opinione personale, molto soggettiva, frutto anche di ricerche e, quindi, di un certo esame di tutta la situazione giuridico-costituzionale.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Vorrei che fosse chiaro che quanto ho proposto non è affatto la prosecuzione del regime *tout court* dei poteri alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa così come le sono stati attribuiti fino al 7 aprile ultimo scorso, perché manca ora alla Commissione medesima il potere principale, e cioè quello di archiviazione, per l'abolizione del quale è stato richiesto il *referendum*.

Probabilmente, nell'intenzione dei cittadini, il *referendum* era rivolto contro la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. In realtà, sapevamo che quest'ultima ne era al di fuori, ma l'atto con cui si esprimeva in modo politicamente più rilevante era l'archiviazione, il cui uso, assai discusso, era stato al centro di una serie di polemiche precedenti.

Questo — sia ben chiaro — non fa parte della mia proposta.

PRESIDENTE. Il potere di archiviazione deriva da norme del regolamento parlamentare, se i miei ricordi in materia non sono labili. Come tale, esso è immune rispetto al procedimento referendario.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Il significato della mia proposta non è quello di ridare alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa il potere di archiviazione.

PRESIDENTE. Questo è risultato chiarissimo fin dall'inizio della sua relazione. Del resto, non mi pare che l'onorevole Sterpa lo abbia revocato in dubbio.

La questione che intendo porre è un'altra. Essendo tale potere fondato e giustificato in base ad una norma del regolamento, non è in discussione dal punto di vista del procedimento referendario. Tant'è vero che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha deliberato, il 7 aprile ultimo scorso, di non dichiarare la manifesta infondatezza della notizia del fatto e di rivolgere, invece, al Parlamento un documento — come più volte il presidente Sterpa ha detto anche in pubblici confronti — aperto. Né sono mancati precedenti — ultimo, quello del 1980 — di tale tipo di conclusione rassegnata al Parlamento in seduta comune. Il fatto di avere voluto deliberare ciò entro il 7 aprile ultimo scorso è derivato da una decisione di quella Commissione, non influenzata dal risultato del *referendum*.

Voglio richiamare l'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa nel testo approvato dalla Camera nella seduta del 14 luglio 1961 e dal Senato nella seduta del 20 luglio 1961, con le modifiche approvate dal Senato nella seduta del 7 febbraio 1979 e dalla Camera nella seduta del 14 marzo 1979.

Tale articolo — relativo all'archiviazione — così recita: « Quando la Commissione, esperite le indagini del caso, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera l'archiviazione con or-

dinanza motivata. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 11 componenti la Commissione. Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee ».

MAURO MELLINI. Innanzitutto, vorrei scusarmi con i colleghi-ospiti della Commissione se prendo la parola prima di averli ascoltati, giacché sono venuto essenzialmente per ascoltarli.

Prendo la parola adesso perché, non essendo ancora disponibile ai colleghi l'elaborato del nostro progetto di legge, ritengo doveroso dare qualche indicazione su una certa posizione che, altrimenti, arriverebbe probabilmente quando già si fossero formulati compiutamente idee e propositi.

Desidero dire, prima di tutto, che dobbiamo fare una scelta.

Qui si intende provvedere realmente a norme transitorie e temporanee, precisando che non si può parlare di regime intermedio giacché non ve n'è un altro che non sia quello automaticamente determinato dall'intervenuta abrogazione? Si tratta di norme transitorie non rispetto alla legislazione futura, ma rispetto al periodo compreso tra il regime precedente l'abrogazione referendaria e quello conseguente ad essa.

Dunque, dobbiamo scegliere se affrontare il problema degli atti indispensabili conseguenti all'intervenuta abrogazione di quelle norme, o se operare una sorta di stralcio rispetto ad un ipotetico — perché sempre tale rimane — futuro regime che importi anche una revisione costituzionale.

Nel primo caso, siamo autorizzati — credo — a procedere alla nostra produzione legislativa avendo come obiettivo essenzialmente quello di evitare inconvenienti. Legiferare allo scopo di evitare inconvenienti è, in genere, un pessimo modo di legiferare. Lo abbiamo constatato pochi giorni fa, a proposito della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con cui, per cercare di eliminare inconvenienti, abbiamo « abolito » la re-

sponsabilità civile! Se vi è, tuttavia, la volontà politica e la fondata previsione che debba — e possa — intervenire effettivamente un regime diverso e se si ha la ragionevole e fondata convinzione che si tratti di regolamentare una situazione temporanea, credo che sia doveroso pensare soprattutto ad evitare inconvenienti.

Tra di essi vi è certamente quello della possibilità di errore, rispetto al sovradimensionamento effettivo di un regime complessivo e organico di leggi, norme costituzionali e norme ordinarie di attuazione. Per quanto riguarda questa ipotesi, si ricorre all'espedito di indicare una durata certa della norma di legge: sei o sette mesi, fino al 15 ottobre o al 31 dicembre. Ma sappiamo poi che cosa avviene con le norme a termine! Si pretende di fondare su di esse, com'è a tutti noto, la necessità di emanare decreti-legge.

A parte questo inconveniente, il problema da affrontare subito, anche con norme ordinarie, concerne la posizione degli imputati o indiziati laici nel procedimento di accusa. Tale problema si è presentato con gravi inconvenienti nel « caso Lockheed ». Ricordo quali e quanti appesantimenti ha causato e quante stranezze, con Maria Fava di fronte alla Corte costituzionale, organo deputato a giudicare il Presidente della Repubblica e i ministri!

Teniamo presente il fatto che, con l'abrogazione degli articoli della legge n. 170 del 1978, sottoposti a quesito referendario, e restrittivi per quanto riguarda la connessione dei procedimenti, vi sarebbe una dilatazione delle competenze del Parlamento in seduta comune. Infatti, detti articoli restringevano l'attrazione della competenza in ragione della connessione solo ai casi di concorso di persone diverse dai ministri nello stesso reato e non per reati connessi. Dobbiamo stabilire, conseguentemente all'abrogazione di tali articoli, che nei procedimenti per i giudizi di accusa non si applica l'articolo 15 del codice di procedura penale, neanche per i casi di concorso di persone nel reato. Se non si provvede in tale modo —

attuando un primo « sfoltimento » — sorge una serie di problemi, come quello rappresentato dalla previsione dell'articolo 68, comma 2, della Costituzione, in quanto tra i laici vi possono essere deputati che non sono ministri e per i quali non si applica automaticamente l'articolo 96 della Costituzione, ma che, in forza dell'articolo 15, possono essere coinvolti nel procedimento.

Sorge, allora, il problema di quella norma che aveva un senso nella legge del 1978, non tanto per ciò che riguarda i ministri investiti anche di mandato parlamentare, per i quali poteva ritenersi che l'articolo 96 della Costituzione automaticamente escludesse la necessità di autorizzazione a procedere — era lo stesso Parlamento, infatti, sia pure in seduta comune, a concedere l'autorizzazione — quanto nel caso, per esempio, di un sottosegretario imputato con il ministro, per il quale sorge il problema se debba intervenire l'autorizzazione a procedere. Dubito che fosse costituzionalmente corretta la norma che prevedeva non fosse necessaria l'autorizzazione *ex* articolo 68. Ricordo Palmiotti, nel processo Lockheed, che mi pare avesse il mandato parlamentare....

PRESIDENTE. Non lui, il fratello.

Singolare è il fatto che in merito a tale articolo così palesemente incostituzionale — sono perfettamente d'accordo con lei — l'eccezione non sia stata sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale in sede di processo penale costituzionale.

MAURO MELLINI. Non c'era la rilevanza, in quel processo.

PRESIDENTE E per quale motivo dal momento che i giudicati erano parlamentari?

MAURO MELLINI. Ritengo che, per quanto riguarda i soggetti sottoposti dalla legge costituzionale alla procedura speciale, sia implicito nell'articolo 96 della Costituzione e nella legge costituzionale del 1953 che, dovendo il Parlamento procedere, non chieda a se stesso od ai propri organi l'autorizzazione a farlo.

PRESIDENTE. L'articolo 68 tutela il potere delle Camere di decidere della propria integrità, mentre con l'articolo 96 è il Parlamento in seduta comune ad assumere la decisione.

MAURO MELLINI. La mia opinione è che la legge costituzionale del 1953 e l'articolo 96 della Costituzione autorizzino a procedere nei confronti del ministro, senza l'autorizzazione *ex* articolo 68 e non autorizzino, invece, a procedere contro un deputato eventualmente imputato insieme con il ministro. Questa è una ragione di più per eliminare il portato dell'articolo 15 del codice di procedura penale ed evitare, nel procedimento di cui all'articolo 96 della Costituzione ed alla legge costituzionale del 1953, il verificarsi di ipotesi di imputati laici.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Che andrebbero, invece, sotto la giurisdizione ordinaria.

MAURO MELLINI. Ricordo che la questione dell'esclusione totale del principio della modifica della competenza della giurisdizione a cagione della connessione è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che ha stabilito, con sua sentenza, che nei giudizi dei minori non si applica la connessione in caso di concorso di reato, neanche per reati plurisoggettivi.

Condivido le perplessità — e più che perplessità — per quanto riguarda l'inserimento nel regime costituzionale attuale di una vera e propria competenza, in fase istruttoria, dell'autorità giudiziaria ordinaria nell'attuale sistema procedurale relativo ai reati ministeriali.

Ora, bisogna intanto tenere presente il problema degli inconvenienti. Il collega Sterpa diceva che la questione sarà certamente rimessa alla Corte costituzionale; se non lo sarà, è perché probabilmente non c'è un giudice che potrebbe inviarla, a parte lo stesso Parlamento. Infatti, all'autorità giudiziaria ordinaria le decisioni non sono rimesse se non in senso improprio, cioè in quello di procedere ad atti dell'autorità giudiziaria ordi-

naria, senza tuttavia poter rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Per essere certi di questo, però, intanto dovrebbe trattarsi soltanto di funzioni delegate, che rispecchino in modo più o meno lato il concetto della rogatoria. Esse, a mio avviso, non urtano contro la questione dell'attribuzione di poteri, anche istruttori, di giurisdizione propri del Parlamento. Infatti, la rogatoria è ammessa: spesso vi ricorre il giudice penale speciale nei confronti del giudice penale ordinario, e il magistrato militare si rivolge per rogatoria al giudice ordinario. Non ci sarebbe perciò nulla di strano che la stessa attribuzione per rogatoria potesse essere fatta dalla Commissione.

Credo per altro che, se la Commissione fosse spogliata di questa competenza, che possa eventualmente investire anche gli imputati laici, ciò determinerebbe una maggiore agibilità della procedura. Intanto, manderemmo tutti i coimputati all'autorità giudiziaria ordinaria e ne limiteremmo l'intervento entro ambiti ristretti imposti dalla Commissione; dunque, nel rispetto del dato referendario, faremmo un notevole passo in avanti.

EGIDIO STERPA. Così abbiamo proceduto, limitandoci al dettato costituzionale, perché gli altri imputati li abbiamo ascoltati come testi.

MAURO MELLINI. Non so se questo vada ad urtare contro altre norme della Costituzione, se si tratta di imputati. Infatti, sappiamo che già non è troppo bella la norma contenuta nell'articolo 348-bis del codice di procedura penale, relativo all'audizione di imputati in procedimenti connessi; se, poi, questo « interrogatorio libero » lo facciamo diventare interrogatorio in veste di testimone, nasceranno altri problemi. Ma se intervengono denunce e rimessioni di atti relativi anche agli imputati laici, la questione si pone.

Ritengo che dobbiamo tener presenti alcuni accorgimenti, in primo luogo quello di muoverci come indicato nel progetto di legge liberale, rispetto al quale il

nostro prevede una soluzione analoga. C'è l'inconveniente delle funzioni della Commissione — nell'indirizzare le indagini in un verso piuttosto che in un altro, nel commettere certuni incumbenti istruttori piuttosto che altri — che potrebbe urtare contro il problema del rispetto del risultato del referendum.

Tuttavia, credo che dobbiamo fare questa scelta di fondo, se riteniamo che effettivamente esistano le condizioni politiche per arrivare ad una diversa regolamentazione generale della materia. Il problema è quello di non creare situazioni drammatiche, nell'ipotesi che sopravvengano procedimenti per i quali motivi politici di urgenza e di giustizia impongano una particolare celerità, di fronte alla quale stia però il fatto di non avere strumenti sicuri di cui disporre, perché tutte le soluzioni possono, in questa situazione, prestare il fianco a giudizi di costituzionalità o di praticabilità, in senso materiale, del procedimento. Molto importante è, quindi, che non ci si cacci in situazioni nelle quali — a parte l'inconveniente della giacenza di un certo numero di procedimenti — si debba permanere in una condizione di impossibilità di procedere altrimenti per procedimenti che, per diverse ragioni, giacciono in attesa che sia raggiunta una situazione di maggiore tranquillità, dal punto di vista della completezza delle soluzioni e della corrispondenza delle soluzioni adottate al dettato costituzionale.

Vorrei sottoporre all'attenzione del relatore e dei colleghi soprattutto il problema degli imputati laici, quello della delega dei poteri, di certe attività, eventualmente riservando alla Commissione la funzione dell'interrogatorio dei ministri, circa il quale non condividerei francamente l'idea di commetterlo al procuratore della Repubblica. Io direi che all'interrogatorio dei ministri debba provvedere sempre la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Teniamo presente che, nell'elaborazione dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1953, non si pensò ad attività istruttorie parti-

colari, ma si ritenne che la messa in stato d'accusa (si pensava probabilmente ad un numero inferiore di questi procedimenti e, forse, anche ad un costume diverso) fosse un atto grave e solenne, in una situazione in cui la vera e propria attività istruttoria poteva essere compiuta dalla stessa Corte costituzionale: quest'ultima, in effetti, ha compiuto attività istruttoria nell'unico caso che le è stato rimesso.

Noi potremmo prevedere un alleggerimento del lavoro della Corte costituzionale, per eventuali attività istruttorie che dovesse compiere, con una soluzione corretta, rappresentata dallo stralcio immediato delle posizioni degli imputati laici: questo costituirebbe un passo notevole. Dobbiamo anche tenere presente che, se non provvediamo con legge ordinaria, gli imputati laici in procedimenti oggi in corso presso il Parlamento potrebbero sollevare, dinanzi all'autorità giudiziaria, questione di competenza in ragione della connessione delle posizioni processuali; perciò mi sembra urgente che venga affrontato questo punto.

**PRESIDENTE.** Faccio presente ai colleghi che non mi è sembrato giusto fare rispettare i limiti di tempo per gli interventi; tuttavia ricordo agli stessi che tale mio intendimento vale per la sola discussione sulle linee generali.

**GIOVANNI FERRARA.** Ringrazio il presidente per avermi ricordato che abbiamo un'esigenza di rapidità che va rispettata. Userò il tempo che sarà appena indispensabile per esprimere la posizione del gruppo comunista sulle proposte di legge oggi al nostro esame. A nostro avviso, vi è una questione di carattere pregiudiziale da non dimenticare: quella di colmare il vuoto legislativo che si è determinato a seguito dell'esito del *referendum*. Le decisioni che dobbiamo prendere sono indilazionabili, ma provvisorie. In questo senso invitiamo tutti i gruppi parlamentari rappresentati all'interno della Commissione affari costituzionali ad assumersi le proprie responsabilità in maniera netta sulla

scelta del modo di colmare questo vuoto. Per parte nostra, vogliamo prioritariamente arrivare a soluzioni limitate al tempo indispensabile per l'approvazione della legge di revisione costituzionale.

Tra le proposte al nostro esame ve n'è una che non ci pare assolutamente da condividere — e per il suo contenuto e per il suo titolo — perché tende a definire una disciplina a regime della materia.

Su questo punto chiediamo che la Commissione si esprima in modo netto, nel senso che il testo che dobbiamo approvare deve essere volto esclusivamente a colmare il vuoto normativo determinatosi, dopo l'esito del *referendum*, per il fatto che la legge di revisione degli articoli 90 e 96 della Costituzione non è stata ancora approvata.

**MARIOTTO SEGNI, Relatore.** Potrei sapere a quale proposta di legge si riferisce l'onorevole Ferrara?

**GIOVANNI FERRARA.** A quella che reca come primo firmatario l'onorevole Gargani: lo avrei detto fra un minuto, non parlo mai per allusioni. Non dobbiamo dimenticare che il corpo elettorale, con il voto referendario, ha voluto l'eliminazione dal nostro ordinamento non solo della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa così come prevista finora, ma anche del principio della specialità dei giudizi per i reati ministeriali.

Poco fa è stata data un'interpretazione sull'esito del *referendum* dall'onorevole Segni; mi permetto di dissentire da tale interpretazione perché, a mio avviso, il corpo elettorale ha voluto eliminare l'ineguaglianza di trattamento riservata dalla legge penale ai ministri.

Credo che tale questione non debba essere gonfiata al punto da inserire nella discussione valutazioni che non siano strettamente connesse con la necessità di una legge che colmi il vuoto che si è aperto il 7 aprile e che sarà colmato soltanto nel momento in cui sarà approvata la legge di revisione costituzionale. Per questo motivo, chiediamo ai colleghi

di arrivare alla definizione di una soluzione del problema che tenga conto della disciplina definitiva, verso la quale tutti tendiamo. Ripeto che è indispensabile non perdere di vista il fatto che stiamo legiferando su un provvedimento che deve avere soltanto il carattere della provvisorietà.

Tale disciplina dovrà anticipare la legge costituzionale in maniera da rendere necessaria politicamente l'approvazione della revisione costituzionale.

A parere del gruppo comunista, si tratta di esigenze non eludibili; altrimenti, si vanificherebbe l'esito del voto referendario. È su questo elemento pregiudiziale che chiediamo una pronuncia dei gruppi politici presenti nella Commissione affari costituzionali; in questo senso, non accettiamo ambiguità e dichiariamo sin d'ora che useremo tutti i mezzi regolamentari per arrivare ad una legge che abbia il carattere della provvisorietà su una materia, come quella dei reati ministeriali, che può essere definita solo con una modifica della Costituzione.

Venendo al merito delle proposte di legge al nostro esame, dico subito che intendiamo anticipare quanto è previsto nel progetto di legge di revisione costituzionale, innanzitutto perché ci sembra coerente dal punto di vista politico e poi perché siamo tutti in condizioni di poter interpretare il significato dell'articolo 12 della legge costituzionale istitutiva della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Non è infatti deducibile dal disposto dell'articolo 12 di tale legge che l'attività istruttoria debba essere compiuta presso la Commissione o dalla Commissione stessa. La legge del 1953 istituisce una Commissione che deve riferire al Parlamento; ma sulla base di quali attività? Da chi deve essere posta in essere quest'attività referente? Inoltre, è richiesta un'acquisizione di prove, ma alla Commissione parlamentare non viene attribuita tale competenza. Anzi, è possibile dedurre che il legislatore ordinario avrebbe potuto stabilire, allora, che le prove potevano essere raccolte dal giudice

ordinario competente per territorio. Il legislatore, quindi, avrebbe potuto scegliere un modo diverso attraverso il quale la Commissione prevista dall'articolo 12 avrebbe potuto riferire — e solo ad un determinato punto — al Parlamento.

Signor presidente, noi respingiamo l'interpretazione volta a fare sì che si possa ritenere che l'attuale disciplina costituzionale comporti una mera proroga dei poteri della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa; la respingiamo per una ragione molto semplice.

Il *referendum* vi è stato. Esso è un fatto costituzionale di pari rilevanza rispetto alla norma costituzionale vigente.

Il *referendum* ha dato un risultato che non è incompatibile con la normativa costituzionale vigente. Vi è soltanto un problema di vuoto legislativo da colmare. Abbiamo ritenuto che sia possibile integrare tale vuoto legislativo attraverso una proposta di legge molto semplice e molto limitata quanto a contenuti ed a tempi di applicazione.

Si tratta di una proposta di legge che, per quanto riguarda la questione delle autorizzazioni a procedere, si limita a prevedere che essa è implicita, e non fa alcun riferimento all'autorizzazione all'arresto. Altro discorso è, infatti, quello di cui all'articolo 68 della Costituzione — che resta in piedi nella sua seconda parte — in ordine ai soggetti sui quali la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa o la magistratura ordinaria — secondo la nostra proposta — devono indagare.

Dunque, non vi è un problema di questo tipo. Pertanto, la materia va « sgonfiata » e ridotta al suo essenziale, al suo fine, alla sua esigenza fondamentale di colmare un vuoto legislativo.

PRESIDENTE. Qual è l'atto parlamentare che equivarrebbe all'autorizzazione a procedere?

GIOVANNI FERRARA. Credo di avere già dato un'interpretazione.



**PRESIDENTE.** L'onorevole Mellini ci ha suggerito che è la messa in stato di accusa. Ma non è così, nel loro schema.

**GIOVANNI FERRARA.** In realtà, siamo di fronte ad una disciplina particolare: quella che riguarda i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Tale disciplina particolare deroga all'articolo 68 della Costituzione.

Altra questione è quella dell'arresto, che riguarda la composizione del collegio, che sicuramente rientra nell'articolo 68 della Costituzione e non è toccata dai successivi articoli 90 e 96: ecco il punto!

Riteniamo che la disciplina debba essere provvisoria e contingente. Riteniamo non sostenibile — e, quindi, non condividiamo — l'esclusiva del potere di indagine al Parlamento. Riteniamo che la sentenza della Corte costituzionale debba essere interpretata nel verso giusto. Pertanto — mi pronuncio subito sul testo proposto dall'onorevole Segni — mi sembra superfluo attribuire alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il potere di cui all'articolo 82 della Costituzione, perché già la sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto che la Commissione ha tale potere, che però è insufficiente per le ragioni che conosciamo. Se, infatti, fosse stato sufficiente, non sarebbe affatto spiegato il motivo per cui è stata approvata una legge ordinaria volta ad attribuire poteri alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dei quali oggi stiamo discutendo. Sarebbe stato sufficiente procedere ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, senza interventi di altre fonti normative.

In conclusione, noi comunisti teniamo molto alla conformità alla Costituzione anche della disciplina volta a colmare vuoti legislativi; tuttavia, riteniamo che tale disciplina debba essere non solo conforme alla Costituzione, ma anche e parimenti conforme al responso popolare. Riteniamo soprattutto che tale disciplina debba anticipare, rendendola improrogabile, l'approvazione della legge di revisione costituzionale.

A questo punto, desidero riferire alla Commissione soltanto un particolare.

È nostra intenzione — e sarà l'oggetto di una nostra proposta — fare sì che la connessione, per questa materia, non debba essere in alcun modo ammessa (visto che abbiamo, anche sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, la disciplina particolare relativa ai minori, che rompe il principio della connessione).

Pertanto, chiediamo al presidente che la Commissione si pronunci immediatamente sul carattere della disciplina da adottare per questo periodo. Tale disciplina deve essere, a nostro avviso, dettata al più presto, sì da rendere effettivo e credibile il potere attribuito alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, potere che sarà credibile soltanto se le indagini, l'istruzione e tutti gli atti necessari saranno affidati al giudice ordinario.

**GIORGIO CARDETTI.** Il problema che il collega Ferrara, all'inizio del suo intervento, ha posto con calore — quasi drammatizzandolo — circa la transitorietà della regolamentazione, mi sembra implicito giacché non mi pare di aver udito alcuno sostenere, in questa sede ed altrove, che il provvedimento che ci accingiamo a discutere debba avere carattere definitivo.

Del resto, in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato assunto l'impegno che questo provvedimento sia il primo oggetto di discussione alla ripresa dei lavori parlamentari e che, esaurita la fase della sua discussione, si lavori senz'altro sul progetto di legge costituzionale.

Mi sembra che, al di là dei contenuti, sui quali si sono manifestati dissensi e proposte diverse, vi sia un'ampia volontà di tutte le forze di procedere ad una revisione della Costituzione e, quindi, ad un'interpretazione ampia dell'esito referendario.

Pertanto mi pare evidente che stiamo accingendoci a porre in atto una regolamentazione a carattere transitorio, fino a quando non sia operata la revisione costi-

tuzionale, che richiede, com'è noto, tempi più complessi.

Ritengo che, nel procedere a tale regolamentazione transitoria, debbano essere tenuti presenti due punti di riferimento inderogabili: da un lato, il rispetto della normativa costituzionale, che fa considerare impensabile ogni tentativo di toccare con legge ordinaria principi stabiliti dalla Costituzione o da leggi costituzionali; dall'altro, il rispetto di quello che è stato l'esito del voto referendario popolare.

Se partiremo da tali due punti di riferimento, potremo giungere — anche se la materia è delicata e complessa — ad una soluzione.

Per quanto riguarda la proposta di legge Gargani ed altri n. 2540, va rilevata — come lo stesso relatore mi sembra avere fatto — l'esistenza, all'articolo 5, di un punto che desta dubbi circa la sua costituzionalità.

Mi riferisco alla possibilità per il collegio di cui al precedente articolo 4 di disporre l'archiviazione con decreto non impugnabile.

Non essendo stata la norma dell'articolo 96 della Costituzione oggetto del referendum (né, del resto, avrebbe potuto esserlo), la messa in stato di accusa spetta, attualmente, al Parlamento in seduta comune. Dunque, essendo l'archiviazione una non messa in stato di accusa, essa non può competere ad organo diverso dal Parlamento in seduta comune, essendovi una precisa riserva costituzionale in proposito.

Per il resto, l'elemento centrale del provvedimento (che nel suo complesso ha un carattere di transitorietà) è costituito, in sostanza, dall'attribuzione alla magistratura ordinaria del potere istruttorio.

Esprimendo una valutazione di carattere personale, ritengo che la normativa, nello sforzo di anticipare quella che si prevede o si spera sarà la disciplina finale, ipotizzi un meccanismo troppo complesso, con il passaggio dal procuratore della Repubblica al collegio, che non ritengo abbia giustificazione se conside-

riamo appunto il carattere transitorio della normativa stessa.

Circa la proposta di legge Violante ed altri, nutro dubbi di costituzionalità in merito al primo comma dell'articolo 3, il quale prevede che: « Sino al termine indicato nell'articolo 1 non è richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione per procedere nei confronti di membri del Parlamento per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione ». Infatti, o vale quanto è stato sostenuto dal collega Mellini, e cioè che, essendo l'organo giudicante, il Parlamento non può chiedere a se stesso l'autorizzazione a procedere, e allora la norma è pleonastica; oppure, se non è questo il significato, non è ammissibile che una legge ordinaria possa derogare a quanto stabilito da un articolo della Costituzione.

Per quanto concerne la proposta del relatore — del quale apprezzo lo sforzo costruttivo, considerando che comunque dobbiamo sottoporre alla Commissione giustizia un testo unificato, affinché possa esprimere il suo parere — pur non essendo rilevabili dubbi di ordine costituzionale (e del resto lo stesso onorevole Segni ha precisato che il punto centrale del quesito referendario, ossia il potere di archiviazione, non ricompare in questa normativa) ho tuttavia l'impressione che egli faccia rientrare dalla finestra quanto è uscito dalla porta, sia pure con riferimento all'articolo 82 della Costituzione relativamente ai poteri d'indagine delle Commissioni d'inchiesta. In altri termini, viene di nuovo attribuito un potere istruttorio alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, nonostante il risultato referendario...

PRESIDENTE. Mi permetta una breve interruzione, onorevole Cardetti. Dobbiamo riflettere maggiormente tutti, a cominciare da me stesso, sui regolamenti parlamentari, anche se non sono in questo momento in discussione. La Corte costituzionale richiama esplicitamente, nella sentenza prima citata, l'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Per inciso, desidero rile-

vare che la nostra Commissione è un organo politico. Dunque, la Corte costituzionale compia il proprio dovere, come noi facciamo il nostro, senza che vi siano interferenze tra i due organi. Esprimiamo pure sulle riviste scientifiche i nostri giudizi (anche « salati » ed abbastanza duri) sulle decisioni della Corte. Se arrivassimo ad una rissa tra poteri, potrebbe rilevarsi valida l'affermazione — che ritengo insulsa, avventata ed irresponsabile — secondo cui saremmo in presenza di una repubblica « weimariana ».

Nella sentenza della Corte costituzionale viene rilevato che l'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, che prevede la possibilità di archiviare, consente di ricostruire uno « spezzone » di potere istruttorio presupponendo, per l'archiviazione, l'accertamento delle condizioni all'uopo necessarie. Non si tratta evidentemente, di un vero potere istruttorio, ma è pur sempre il riconoscimento di un potere d'indagine. A mio avviso, si tratta di questione su cui dobbiamo discutere.

GIORGIO CARDETTI. Stiamo cercando di legiferare per colmare, se non un vuoto assoluto, una « nebulosa »...

PRESIDENTE. La stessa Corte costituzionale, in altra sede, ha negato l'esistenza di un vuoto normativo assoluto. Nella decisione di ammissibilità del *referendum*, la Corte costituzionale ha dovuto necessariamente motivare l'inesistenza di un vuoto tale da rendere impossibile l'esercizio del potere costituzionale.

Se tale vuoto fosse stato rilevato, la Corte costituzionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il *referendum* — in base alla sua giurisprudenza — in quanto l'esito positivo di esso avrebbe comportato la paralisi dell'attività di un organo costituzionale nell'esercizio di un potere costituzionale. Nella decisione di ammissibilità del *referendum* questa argomentazione è stata svolta dalla Corte costituzionale necessariamente e coerentemente. Tutti dobbiamo essere coerenti, non solo i parlamentari.

GIORGIO CARDETTI. Al di là dell'interpretazione della dichiarazione di ammissibilità del *referendum* da parte della Corte costituzionale, ritengo che in questa fase, e fino ad una modifica costituzionale, rimanga il potere del Parlamento in seduta comune di mettere in stato di accusa i ministri. Ovviamente, l'organo giudicante rimane la Corte costituzionale. Il dubbio maggiore è quello relativo al potere istruttorio residuo spettante alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

Ritengo che la soluzione maggiormente snella e meno intaccabile da dubbi di costituzionalità sia quella ipotizzata nella proposta di legge Battistuzzi ed altri, in cui viene confermato il carattere transitorio della normativa, così come (e non poteva essere diversamente) il potere da parte della Commissione per i procedimenti di accusa di presentare relazioni. Si supplisce alla non possibilità della Commissione stessa di compiere atti di carattere istruttorio prevedendo che ci si avvalga del giudice ordinario, che è anche quello naturale, in quanto competente per territorio.

Ribadisco, pertanto, che la proposta su cui meglio lavorare, eventualmente arricchendola con le integrazioni che si riterranno opportune, sia quella a firma Battistuzzi ed altri, che dovrebbe, pertanto, essere assunta come testo-base per la discussione.

FRANCO RUSSO. Tutti conosciamo la situazione complessa e ingarbugliata relativa alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, per la quale senza dubbio è da combattere la cosiddetta « cultura del sospetto », anche se la storia di tale Commissione è caratterizzata da sistematici insabbiamenti, a volte motivati, a volte dovuti a decisioni di maggioranze politiche. Mi pare che la complessità della situazione sia dovuta anche alla grande attenzione che dobbiamo prestare affinché, al problema dell'approvazione della legge costituzionale e del riempimento del vuoto normativo, non si aggiungano manovre tese a proro-

gare le decisioni parlamentari e tentativi di introdurre meccanismi che non facilitino l'approvazione di tale legge.

In questo, siamo d'accordo con il collega Ferrara per quanto riguarda la proposta di legge Gargani ed altri, che si configura come progetto di legge della maggioranza, e che costituisce non solo un tentativo non meditato, ma anche un modo, da parte della maggioranza, di non rispondere ai problemi posti dal progetto di legge costituzionale in discussione in Assemblea.

A questo proposito, sollecito una presa di posizione da parte del relatore e delle forze di maggioranza poiché, se non erro, l'onorevole Segni aveva a suo tempo affermato che, qualora l'Assemblea non avesse apportato alcuna modifica al testo pervenutoci dal Senato, il relatore avrebbe acconsentito a che quest'ultimo seguisse il suo *iter*; diversamente, si sarebbe riservato di avanzare ulteriori proposte di modifica. Invece, è stato approvato in Assemblea un emendamento del collega Ferrara. Quindi, attendevo — non so come si debba ora procedere in termini regolamentari — una riunione del Comitato dei nove o della Commissione, per valutare la situazione.

**PRESIDENTE.** Avevo, in proposito, già dato qualche ragguaglio all'inizio, onorevole Russo. Ci saremmo aspettati che la Conferenza dei presidenti di gruppo fissasse una seduta per proseguire la discussione della riforma costituzionale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, perché eravamo e siamo convinti che le riforme costituzionali non hanno alcun rapporto con l'indirizzo politico e con il fatto che un Governo sia o meno in crisi. La crisi di Governo non è un dato ostativo o sospensivo dell'attività di revisione costituzionale. Però, a quanto mi risulta, nessun gruppo parlamentare ha preso l'iniziativa di chiedere la definizione di tale questione in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo. Perciò, essendo sospesa l'attività parlamentare, mi è sembrato scorretto convocare la

Commissione, dovendosi procedere ad una discussione resa a questo punto necessaria. Ricordo che io stesso in Assemblea, come sostituto del relatore, avevo fatto presente la necessità che la Commissione avesse il tempo necessario ed utile per fare quella riconsiderazione degli emendamenti che il relatore aveva subordinato all'accettazione anche di un solo emendamento; avevo così ritenuto di garantire l'opinione del relatore, come espressione della maggioranza.

Poiché la Camera è stata convocata per la settimana prossima, per il dibattito sulla fiducia al nuovo Governo, potremo riunirci anche noi come Commissione. Forse mercoledì il Governo non avrà ancora ottenuto la fiducia; ma non credo che ciò sia rilevante ai fini dell'esame degli emendamenti circa la riforma della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

**FRANCO RUSSO.** La ringrazio sinceramente di questo chiarimento, signor presidente. Anch'io avrei avanzato la richiesta formale di fare procedere lo strumento principale, cioè la legge di rango costituzionale, perché se ne continuassimo la discussione, diverrebbero meno pressanti anche i problemi attinenti ad un regime transitorio. Mi dichiaro quindi fin da ora favorevole alla proposta del presidente e parteciperò alla riunione della Commissione.

Lei ha perfettamente ragione, signor presidente, quando dice che, nella riunione congiunta e straordinaria della Conferenza dei presidenti di gruppo della Camera e del Senato non è stato raggiunto un accordo; ciò anche perché contemporaneamente si discuteva dei progetti di legge sulla responsabilità civile dei magistrati, per i quali la presenza del Governo — a differenza del dibattito su questo provvedimento — si riteneva più necessaria o più opportuna. Quindi, una soluzione non è stata raggiunta più per problemi inerenti a rapporti tra le forze politiche che non per questioni di natura regolamentare, cui lei accennava. Condivido tuttavia la sua proposta.

Per quanto riguarda il regime transitorio, occorre fare chiarezza; in proposito ha offerto un contributo il presidente Sterpa.

Ci troviamo di fronte a 18-21 procedimenti di accusa pendenti presso la competente Commissione, per i quali io credo non si debba prevedere alcun regime transitorio: lo dico affermando cose ovvie e da tutti condivise, ma è bene chiarire. Il regime transitorio, qualunque esso sia, non si intende in relazione ai procedimenti di accusa pendenti presso la competente Commissione, perché questi sono già maturi per giungere alla decisione parlamentare: è quanto abbiamo sostenuto attraverso il nostro rappresentante presso la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, perché questa ci pare l'interpretazione più corretta.

Si pone tutt'al più una misura transitoria per eventuali casi che dovessero insorgere da questo momento, cioè dai vecchi procedimenti pendenti a nuove *notitiae criminis*, a nuove denunce che dovessero giungere. Questo deve essere chiaro, altrimenti possiamo far sorgere il sospetto presso l'opinione pubblica che, con il regime transitorio, intendiamo riferirci a casi clamorosi, come l'ultimo che la Commissione ha trattato o come quelli precedenti indicati dal presidente Sterpa.

I vincoli che abbiamo sono quelli indicati da diversi colleghi: da una parte la disciplina fissata dalla Costituzione, dall'altra il responso referendario. Non voglio interpretare il voto dei cittadini, se volessero o meno la giustizia politica; ma è indubbio che l'abrogazione degli articoli della legge n. 170 del 1978, sottoposti a *referendum*, toglie alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa i poteri decisori, ai quali del resto varie modifiche, nel corso degli anni, hanno apportato limiti. Ora, non possiamo restituire a quella Commissione tali poteri; ed anche i riferimenti che la Corte costituzionale ha fatto al regolamento parlamentare, e specificamente all'articolo 17, non hanno ragione d'essere, e condivido quindi l'avversione del relatore nei confronti di questa parte della sentenza della

Corte. D'altra parte, il regolamento della Camera attua naturalmente delle leggi; non mi pare perciò che possiamo, di fronte ad una legislazione caducata dal voto referendario, fare riferimento ad una fonte sicuramente inferiore rispetto a quella abrogata. A me pare che i riferimenti della Corte costituzionale debbano essere intesi diversamente, ma ne parlerò successivamente. Il presidente Sterpa ha indicato con molta chiarezza come ci si possa muovere usando la legislazione residua, cioè con i poteri referenti disciplinati attualmente dall'articolo 17 della legge n. 20 del 1962 e dagli articoli non abrogati della legge costituzionale n. 1 del 1953 (in particolare, dall'articolo 12).

Ci troviamo davanti ad un'unica ambiguità, che è quella che riguarda il secondo comma dell'articolo 17, il quale fa un preciso riferimento alle prove sulle quali l'accusa deve fondarsi. A mio avviso, è questo l'unico problema sul quale dobbiamo porre l'attenzione, se vogliamo « spaccare il capello in quattro ». Per gli altri poteri, l'articolo 4 della legge abrogata, al terz'ultimo comma, fa riferimento ai poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni monocamerali d'inchiesta. Si tratta di un articolo abrogato; ritengo quindi abbastanza difficile continuare ad applicarlo. Non ci resta, pertanto, che andare per esclusione indirizzandoci verso un regime transitorio che realizzi ciò che i cittadini scientemente e consapevolmente hanno voluto attuare.

Non va dimenticato il limite indicato dalla Corte costituzionale relativamente alle risultanze documentali acquisite. È su questa posizione che l'onorevole Sterpa ha fondato la sua interpretazione della gestione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Sempre nella sentenza in questione, la Corte costituzionale usa molti verbi al condizionale, come « sarebbe » e « dovrebbe ». In sostanza, non afferma che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa « ha » attualmente deter-

minati poteri. Afferma che, nel caso di un vuoto legislativo che il Parlamento non riesca a colmare, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa « per lo meno » dovrebbe avere determinati poteri.

Trovo questa parte della sentenza della Corte costituzionale inaccettabile, anche in riferimento all'articolo 17 del regolamento della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, relativo ai poteri istruttori cui la Corte stessa fa riferimento. In effetti, tale regolamento attua una legge che è stata abrogata; pertanto, si tratta di norme che non possono valere.

È per questi motivi che possiamo muoverci verso l'unica via possibile: quella dello stralcio di una parte della legge di revisione costituzionale attualmente in discussione. In questo ambito sono favorevole ad impostare il nostro lavoro sulla proposta di legge Battistuzzi ed altri, che ritengo sia quella che si muove nel rispetto della legislazione residua (legge del 1953 e legge del 1962) e delle norme costituzionali non abrogate.

Ai colleghi comunisti, che pure hanno dato un notevole contributo, debbo dire che il richiamo ad una legge non ancora approvata dal Parlamento mi sembra elemento molto debole, anche se nel testo legislativo è tutto possibile. La proposta elaborata dall'onorevole Battistuzzi mi sembra rispondere ai quesiti posti dal Presidente Iotti nella Conferenza dei presidenti di gruppo, nel senso che il riferimento espresso nel secondo comma dell'articolo 17 della legge n. 20 del 1962 (« l'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda ») è giustamente recepito.

Ripeto che la soluzione indicata nella proposta di legge liberale mi sembra la più ragionevole, quella che ci consente di percorrere il sentiero, pur strettissimo, che è stato prima indicato dall'onorevole Sterpa. Per questo motivo mi permetto di suggerire ai colleghi di adottare come testo-base la proposta di legge Battistuzzi ed altri e di lavorare sulla medesima,

apportandovi le modifiche che si renderanno necessarie.

PRESIDENTE. Anticipo ai colleghi che il rappresentante del Governo mi ha chiesto di non considerare chiusa la discussione sulle linee generali, per la ragione, molto semplice, che è necessario attendere l'opinione collegiale del nuovo Governo, che potrà essere anche quella di lasciare al Parlamento piena libertà di decisione, trattandosi di una riforma costituzionale di una certa importanza.

Faccio presente alla Commissione che effettivamente non vi è stato il tempo per raccogliere la posizione collegiale del Consiglio dei ministri. Pertanto, se i colleghi si orientassero nel senso di accettare tale rinvio, potremmo organizzare i nostri lavori rinviando alla seduta di martedì prossimo il seguito della discussione, sia per conoscere la posizione del Governo, sia per arrivare alla scelta del testo-base. Il relatore ci dirà se riterrà di insistere sulla proposta da lui stesso presentata, o se avrà mutato indirizzo. In ogni caso, dovremo decidere su quale testo chiedere il parere alla Commissione giustizia. Quest'ultima, lo auspichiamo, potrà dare questo parere nella giornata di mercoledì, in modo che la nostra Commissione possa riunirsi giovedì per arrivare ad una definitiva stesura del provvedimento.

Colgo l'occasione per rinnovare le mie felicitazioni al ministro Vassalli per la conferma nel suo alto incarico. A lui do ora la parola, affinché esprima più chiaramente il pensiero del Governo.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il presidente per le felicitazioni che ha voluto esprimermi. Anche se non sono molto entusiasta della prosecuzione di questo incarico, non vi è dubbio che questa occasione mi ha dato il grande piacere di poter assistere ad una discussione elevata su temi che hanno sempre attirato la mia attenzione di studioso.

Per quanto riguarda la posizione del Governo, debbo dire che il presidente Labriola l'ha espressa benissimo. Desidero

solo chiarire che quando posi al precedente Governo la questione se esprimere un'opinione collegiale o lasciare libero il Parlamento di decidere come meglio riteneva, tale questione venne declinata essendo quel Governo dimissionario. Per altro, se la Commissione decidesse di stringere i tempi, il Governo, data la materia, si rimetterebbe completamente alle scelte parlamentari.

Ritengo che possa essere considerato opportuno che io sondi, nel corso di una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, il Governo per sapere se intenda mantenere questa posizione remissiva o se, invece, intenda far valere determinati punti di vista. In tale eventualità, mi impegno ad investire il Governo — se sarà possibile, durante la riunione di domani

mattina — in modo da poter dare una risposta che sia o quella di una remissività totale (che sarebbe la linea che dovrei adottare in questo momento) o, viceversa, quella dell'espressione di un punto di vista su tale questione, che è di grande rilevanza.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato a martedì 19 aprile 1988, alle ore 16.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO